

Sentenza: 22 ottobre 2010, n. 300

Materia: formazione professionale – personale regionale – personale sanità

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 1, comma 1, lett. e), 2, 4, 5 della legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 ed allegati A, B e C

Esito: illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37

Estensore nota: Carlotta Redi

Con ricorso notificato il 14 gennaio e depositato il 19 dello stesso mese, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale contro la legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 “Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore”.

L’Avvocatura dello Stato articola la sua richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale descrivendo, in primo luogo, il contenuto della legge impugnata.

In particolare, l’articolo 1 descrive l’autista soccorritore come l’operatore tecnico che, a seguito di specifica formazione professionale, provvede alle attività di conduzione dei mezzi di soccorso sanitario, manutenzione del veicolo di soccorso, conoscenza di tutti i presidi sanitari a bordo, esperienza di comunicazione radio, collaborazione nell’intervento di emergenza sanitaria sul territorio e attuazione delle procedure e norme di sicurezza.

L’art. 2 concerne la formazione professionale dell’autista soccorritore attribuendone la competenza alla Regione e, come meglio specificato nell’allegato C, demanda alla Giunta regionale il compito di stabilire i corsi, definire l’organizzazione didattica, i requisiti per l’accesso, le materie oggetto di insegnamento ed il tirocinio necessario al fine di conseguire l’attestato di qualifica.

Al successivo art. 3 vengono individuati come soggetti alle cui dipendenze (o a favore dei quali) l’autista soccorritore presta la propria attività, le aziende sanitarie ed ospedaliere, gli enti pubblici o privati, oltre che le associazioni di volontariato.

L’articolo 4 delinea la dimensione di collaborazione che deve presiedere i rapporti tra la nuova figura professionale e gli altri operatori sanitari.

Da ultimo l’art. 5 specifica le attività e le competenze dell’autista soccorritore, demandando agli allegati A, B e C una più compiuta individuazione.

Conclusa la descrizione delle norme impugnate, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 117 terzo comma, Cost.: con le attribuzioni contenute nella legge regionale n. 37 del 2009 si verrebbe a definire una nuova professione sanitaria, non prevista dalla legislazione statale, unica fonte abilitata a dettare la disciplina in tale materia, stante la comprovata necessità di unitarietà.

Secondo il principio espresso dalla Corte Costituzionale in svariate sentenze (sent. n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, nn. 40, 153, 423, 424 del 2006, nn. 319 e 355 del 2005 e n. 353 del 2003, principio recepito anche nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30) alla Regione residua solo la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, alla luce della corrispondente competenza concorrente in materia di professioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna singolarmente l'art. 1, comma 1, lett. e), l'art. 4, il combinato disposto dell'art. 5 ed allegato A, punto 1 lett. e) ed f), Allegato A, al punto 2), il combinato disposto allegato B, lettera i), e dell'art. 5 ed il combinato disposto dell'Allegato C e dell'art. 2: proprio queste disposizioni equiparerebbero l'autista soccorritore ai professionisti sanitari, causando il *vulnus* dell'art. 117, comma terzo.

La Corte Costituzionale riconosce preliminarmente l'ammissibilità e fondatezza del ricorso, stante l'omogeneità della normativa oggetto delle censure.

La Corte ricorda come si sia formata una giurisprudenza costante in merito alla materia concorrente delle professioni e che il principio dell'invalidità per le Regioni del limite dell'istituzione *ex novo* di figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, risponde alle esigenze di unitarietà che presiedono tale materia.

La legge in esame istituisce la nuova figura dell'autista soccorritore e demanda ad un regolamento di Giunta l'individuazione e regolamentazione dei corsi necessari al conseguimento del titolo abilitativo.

Inoltre, dai combinati disposti dell'articolo con gli allegati A, B e C, la Corte Costituzionale ricava l'attribuzione a tale figura professionale di compiti riconducibili al "mansionario" delle professioni sanitarie, *ex multis* "capacità di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici".

La Consulta richiama da ultimo l'art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 nella parte in cui prevede che il titolo abilitante alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione sia rilasciato dallo Stato.

La normativa regionale in esame viola palesemente l'art. 117, terzo comma, Cost. andando a legiferare ben oltre il limite di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Per questi motivi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore).